



**Ente Regionale Servizio Idrico Integrato**

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**N. 2**

**OGGETTO** *Istanze di concessione per derivazione di acqua ad uso idroelettrico presentate da Hydrowatt Abruzzo SpA – Non esperibilità dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 6 comma 1 della L.R. 25/2011 da parte di ERSI*

---

---

L'anno **duemiladiciotto** addì **20** del mese di **febbraio**

Convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'ERSI presso gli Uffici della regione, Sede di L'Aquila, nelle persone dei Signori:

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Carica</b>	<b>PRESENTE</b>	<b>ASSENTE</b>
VALENZA DANIELA	PRESIDENTE	<b>X</b>	
DI CICCIO MAURO	COMPONENTE		<b>X</b>
DI MARCO ROBERTO	COMPONENTE	<b>X</b>	
LACCHETTA ILARIO	COMPONENTE		<b>X</b>
OTTAVIANO ALFONSO	COMPONENTE	<b>X</b>	

Svolge le funzioni di Segretario Generale, su incarico del Consiglio Direttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto dell'ERSI, il dott. Fabrizio Bernardini.

Partecipano alla seduta il Revisore dei Conti, dott.ssa Enza Pomante, l'ing. Corrado Rossi, l'ing. Alessandro Antonacci ed il D.G. arch. Tommaso Di Biase.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione dell'oggetto di cui sopra.

### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

#### **PREMESSO CHE:**

1. In forza di una convenzione sottoscritta con la Regione Abruzzo in data 23 luglio 1991 - rep. 2348 successivamente ribadita dall'ATO 4 Pescara in data 19 gennaio 2006, subentrato per competenza a seguito della Legge 36/94 (c.d. legge Galli), la Soc. Hydrowatt Abruzzo SpA ha presentato, nel tempo, diverse istanze per rilascio di concessione di derivazione d'acqua ad

uso idroelettrico, tutte riferite a micro centraline idroelettriche la cui potenza di concessione è ricompresa nello scaglione da 0 a 250 kW, in particolare:

- a) in data 20.10.2003 istanza per il rilascio di una concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dalla condotta dell'acquedotto La Morgia - presso località Cannafischi nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE) – Pratica PE/D/3883;
  - b) in data 27.12.2006:
    - i. istanza per il rilascio di una concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dalla condotta dell'acquedotto La Morgia in via Colleterondo nel Comune di Lettomanoppello (PE) – Pratica PE/D/3966 (1);
    - ii. istanza per il rilascio di una concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dalla condotta dell'acquedotto Tavo Sud presso il serbatoio di Colle Madonna nel Comune di Montesilvano (PE) – Pratica PE/D/3965;
    - iii. istanza per il rilascio di una concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dalla condotta dell'acquedotto La Morgia presso località Solcano nel Comune di Scafa (PE) – Pratica PE/D/3970;
  - c) in data 18.12.2007:
    - i. istanza per il rilascio di una concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dalla condotta dell'acquedotto Val di Foro presso il Piezometro in località Colle Pineta nel Comune di Pescara – Pratica PE/D/3973;
    - ii. istanza per il rilascio di una concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dalla condotta dell'acquedotto Giardino presso località Gesuiti nel Comune di Pescara – Pratica PE/D/3967;
  - d) in data 25.05.2016:
    - i. istanza a sanatoria per il rilascio di una concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dalla condotta dell'acquedotto Foro presso il partitore nel comune di Villa Magna (CH) – Pratica 119;
    - ii. istanza a sanatoria per il rilascio di una concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico per il rilascio di una concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dalla condotta dell'acquedotto Foro presso il serbatoio in località Piane nel Comune di Francavilla al Mare (CH) – Pratica 118;
2. il Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti e Pescara, nel tempo intercorso, ha istruito tutte le pratiche suindicate nel rispetto del R.D. n. 1775 del 1933 e s.m.i. e del Reg. 3/2007 della Regione Abruzzo espletando, per ciascuna di esse, la procedura ad evidenza pubblica prevista dal Testo Unico delle acque e dal Decreto regionale n. REG/3 del 2007 (pubblicazione sul BURA e sull'Albo Pretorio di ciascun Comune territorialmente competente), senza che siano stati presentati progetti in concorrenza e/o opposizioni e/o osservazioni di alcun tipo da parte di altre ditte e concludendo, pertanto, in maniera positiva le istruttorie di tutte le istanze sopra indicate, avendo rilevato, ai fini del rilascio del provvedimento concessorio, la sola esigenza di produrre una nuova convenzione, da sottoscrivere separatamente per ogni singola istanza tra la Hydrowatt Abruzzo SpA e l'ERSI (nella qualità di soggetto titolare dell'uso delle strutture), convenzione finalizzata a regolarizzare il couso;
3. negli anni a venire, causa il mancato rilascio delle concessioni di derivazione di acqua ad uso idroelettrico, sono maturati sei contenziosi pendenti dinanzi al T.S.A.P. di cui cinque, da parte della società ricorrente, tesi alla dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalla Amministrazione Regionale in merito alle domande di rilascio delle concessioni ed uno, l'ultimo, teso invece all'annullamento del provvedimento regionale DC15/100 del 20-11-2007 con cui veniva rigettata la domanda di concessione a derivare acqua ad uso idroelettrico dalla sorgente La Morgia, a mezzo dell'acquedotto omonimo;
4. rispetto ai primi cinque contenziosi, oltre alla sentenza 8/14 relativa all'acquedotto La Morgia nel comune di Lettomanoppello, sono state emesse 3 ulteriori sentenze da parte del T.S.A.P.

- nn. 153/17 (acquedotto La Morgia in località Solcano), 154/17 (acquedotto Tavo sud in località Colle Madonna) e 155/17 (acquedotto Val di Foro in località Colle Pineta) – che, pur senza entrare nel merito delle istanze di concessione, respingono, dal punto di vista meramente procedurale, i ricorsi della Hydrowatt poiché “ ... *non sussiste comunque il denunciato silenzio ...*”, mentre rispetto all’ultimo contenzioso – il solo di merito - è stata emessa la sentenza n. 55/2017 da parte dello stesso Tribunale che, entrando nel merito della vicenda, ha accolto il ricorso della Hydrowatt e, per l’effetto, ha annullato il provvedimento di rigetto della domanda di concessione a derivare acqua dalla sorgente La Morgia;
5. nella sede quel Giudice ha statuito, tra l’altro, che il diniego costituirebbe, in generale, violazione dell’art. 47 – primo comma - del R.D. 1775 del 1933 secondo cui, quando ci si avvale di opere di altre utenze preesistenti, “... *si può ... accordare la concessione, stabilendo le cautele per la loro coesistenza ed il compenso che il nuovo utente deve corrispondere a quello preesistente*” ed inoltre che “... *l’ordinamento, quindi, non solo non vieta ma espressamente consente ed incentiva il rilascio di concessioni a terzi che intendono utilizzare le strutture messe in opera dai precedenti concessionari, specie al fine della produzione di energia elettrica*” senza violare la parità di trattamento ed il principio di non discriminazione sanciti dalla Direttiva 2009/28/CE;
  6. quello stesso Giudice, nella citata sentenza, ha evidenziato inoltre come “... *ritenere che soltanto il titolare dell’utenza preesistente possa ottenere la concessione di un diverso uso del bene demaniale allo stesso concesso con l’utilizzazione delle strutture poste in opera per l’utenza concessa, darebbe luogo, a favore di questo, ad un privilegio che sarebbe in contrasto con il principio di non discriminazione nell’utilizzo delle fonti rinnovabili chiaramente sancito dall’art. 13 – lett. d) della Direttiva 2009/28/CE ...*”.

#### TENUTO CONTO CHE:

1. La Legge Regionale 3 agosto 2011 n. 25, recante “**Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche**” prevede all’art. 6 - [Costruzione di centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotti](#) – comma 1, che “*Al fine della riduzione dei costi di energia per gli impianti di sollevamento d’acqua e di depurazione, l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI) ha facoltà di utilizzare le acque fluenti nelle condotte acquedottistiche per l’uso idroelettrico, purché le centraline idroelettriche vengano costruite e gestite in regime di convenzione in via prioritaria dal soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) oppure da altri soggetti selezionati dallo stesso Ente secondo le procedure di legge*” e che a tal proposito il Servizio del Genio Civile Regionale di Pescara, Ente preposto alla istruttoria tecnica delle istanze in parola ed al rilascio delle concessioni di derivazione, ha chiesto all’ERSI di esprimere la propria posizione in merito all’esercizio della facoltà di cui al novellato art. 6 della L.R. 25/2011, ai fini della corretta e regolare conclusione del procedimento;
2. dalla data della propria formale costituzione, risalente al 16-06-2017 con la nomina del Direttore Generale e la composizione di tutti gli organi statutari, l’ERSI ha più volte affrontato la complessa problematica, attivando preliminarmente un percorso conoscitivo di fatti ed avvenimenti risalenti a precedenti gestioni del S.I.I. e successivamente una serie di costruttivi confronti sia con i funzionari del Genio Civile Regionale che con i tecnici e legali rappresentanti della Società Hydrowatt, anche alla luce dei diversi contenziosi ancora pendenti presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;
3. sull’argomento si é tenuta da ultimo, in data 05-02-2018, una riunione convocata dal Presidente della Regione Abruzzo nella quale i partecipanti, anche alla luce della citata sentenza T.S.A.P. 55/17, hanno concordemente espresso un parere favorevole in merito alla

positiva definizione dei procedimenti in essere, naturalmente a condizione che *“l’assetto di interessi raggiunto”* possa ampiamente soddisfare l’interesse pubblico, oltre che la convenienza del privato;

4. nella specie, e più esattamente, in quella sede si è anche confermata la volontà della Soc. Hydrowatt, presente per il tramite di propri delegati, a rinunciare ai tutti i contenziosi relativi alle predette istanze di concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico nonché a regimentare i rapporti con l’ERSI prevedendo, oltre alla disciplina del co-uso, anche la corresponsione in favore dell’ERSI di un importo aggiuntivo pari al 20% degli utili derivanti dalla produzione di energia;
5. nella sede, inoltre, si è dato anche rilievo al fatto che il gestore del S.I.I. per l’ambito pescarese, soc. ACA SpA, detiene il 40% della stessa Hydrowatt, sicché i corrispondenti introiti sarebbero anch’essi devoluti al rafforzamento ed al sostegno del S.I.I.;
6. per l’effetto la società si impegna a fornire attestazioni contabili relative agli utili prodotti mentre il soggetto pubblico si impegna a svolgere tassative e precise verifiche sull’impiego di dette risorse (co-uso, 20% utili e 40% partecipazione ACA) che siano finalizzate esclusivamente alla realizzazione dell’interesse pubblico, rappresentato dal sostegno al S.I.I.
7. ad ogni buon conto il predetto parere favorevole teneva conto che la procedura di evidenza pubblica era, come detto, stata favorevolmente espletata da parte della Società Hydrowatt Abruzzo SpA;
8. a seguito dei citati accadimenti l’ERSI ha anche inoltrato, con nota prot. 188 del 16-02-2018, formale istanza di parere presso gli uffici dell’Avvocatura Regionale, al fine di acquisire autorevole giudizio sulla materia che allo stato attuale, come ben evidenziato, coinvolge anche gli uffici della Regione Abruzzo delegati al rilascio, o al diniego, delle invocate concessioni di derivazione di acque pubbliche.

#### **CONSIDERATO CHE:**

1. Rispetto alle istanze di concessione di derivazione di che trattasi il Servizio del Genio Civile Regionale di Chieti e Pescara, come detto al primo punto delle PREMESSE del presente provvedimento, ha istruito tutte le pratiche suindicate in epoca antecedente alla costituzione dell’ERSI ma, soprattutto, entro l’anno 2010, prima della pubblicazione della L.R. 25/2011, espletando per ciascuna la procedura ad evidenza pubblica prevista dal Testo Unico delle acque e dal Decreto regionale n. REG/3 del 2007 e determinando, nella sostanza, il diritto della Società Hydrowatt ad ottenere le invocate concessioni, alla luce del fatto che nessuna opposizione e/o osservazione si era avuta durante la pubblicità dei trenta giorni prevista dai citati disposti normativi e regolamentari;
2. analogamente anteriore alla formale costituzione dell’ERSI risulta la citata sentenza 55/2017 del T.S.A.P. nella quale rispetto al diniego di una delle concessioni interessate, come detto ai numeri 4. e 5. delle PREMESSE di questo atto, il Giudice ha statuito che il diniego costituirebbe, in generale, violazione dell’art. 47 – primo comma - del R.D. 1775 del 1933 e che ritenere che soltanto il titolare dell’utenza preesistente possa ottenere la concessione di un diverso uso del bene demaniale darebbe luogo, a favore di questo, ad un privilegio che sarebbe in contrasto con il principio sancito dall’art. 13 – lett. d) della Direttiva 2009/28/CE, soprattutto alla luce della considerazione che il privato, nella specie, come detto, era risultato favorevolmente aggiudicatario della procedura di evidenza pubblica;

#### **RITENUTO CHE:**

1. Alla luce dei procedimenti conclusi e degli atti emessi durante periodi risalenti a diverse gestioni del S.I.I., oramai dotati di assoluta efficacia amministrativa, nonché della cogente sentenza n° 55/2017 del T.S.A.P., anch’essa anteriore alla formale costituzione di questo Ente Regionale, passata in giudicato e mai impugnata dalla Regione Abruzzo nei tempi di legge, l’ERSI non sia nella possibilità e nel diritto di esercitare la facoltà prevista dall’art. 6 – comma

1 – della L.R. 25/2011 sull'utilizzo delle acque fluenti nelle condotte acquedottistiche per l'uso idroelettrico;

Udita la relazione dell'ing. Alessandro Antonacci ed udito il Direttore Generale

### **DELIBERA**

#### **Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento**

- 1) Prendere atto della richiesta di parere formulata al Servizio di Avvocatura Regionale con istanza dell'ERSI prot. 188 del 16-02-2018 che, in merito alla favorevole conclusione dei procedimenti in essere, illustra altresì le condizioni per cui "*l'assetto di interessi raggiunto*" possa ampiamente soddisfare l'interesse pubblico, oltre che la convenienza del privato;
- 2) Non ritenere esperibile, per i motivi sopra espressi, l'esercizio della facoltà di cui all'art. 6 – comma 1 – della L.R. 25/2011 relativa all'utilizzo delle acque fluenti nelle condotte acquedottistiche per l'uso idroelettrico, relativamente alle sole istanze già avanzate dalla Società Hydrowatt SpA ed istruite dal Servizio del Genio Civile Regionale ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933 e s.m.i. e del Reg. 3/2007 della Regione Abruzzo, elencate in premessa, già sottoposte alla procedura ad evidenza pubblica prevista dal Testo Unico delle acque e dal Decreto regionale n. REG/3 del 2007 (pubblicazione sul BURA e sull'Albo Pretorio di ciascun Comune territorialmente competente), senza che siano stati presentati progetti in concorrenza e/o opposizioni e/o osservazioni di alcun tipo;
- 3) Delegare gli uffici dell'ERSI alla stesura della convenzione tipo da sottoscrivere con la Società Hydrowatt ai fini della regolarizzazione del corso ed il Direttore Generale dell'ERSI alla sottoscrizione delle convenzioni per ciascuna delle istanze in argomento.



**Ente Regionale Servizio Idrico  
Integrato**

DIREZIONE / AREA / SERVIZIO: AIO PESCARA

UFFICIO: TECNICO

L'estensore

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del  
Servizio

\_\_\_\_\_

Il Direttore del Servizio

\_\_\_\_\_

Il Direttore Generale  
**Arch. Tommaso Di Biase**

\_\_\_\_\_

Il Componente del C.D.

\_\_\_\_\_

Il Presidente  
**Avv. Daniela Valenza**

\_\_\_\_\_

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE  
**Dott. Fabrizio Bernardini**

\_\_\_\_\_

IL PRESIDENTE  
**Avv. Daniela Valenza**

\_\_\_\_\_

**PARERI**

Ufficio AIO PESCARA

Direttore

Responsabile

Parere Tecnico

POSITIVO

Firma

\_\_\_\_\_

Ufficio

Direttore

Responsabile

Parere  
contabile/finanziario

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Pubblicazione avvenuta nei termini di legge in data

17/05/2018

L'Addetto alla Pubblicazione

\_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_